

vincoli

SCHEDE DEI VINCOLI

assunzione/...
adozione/...
approvazione/...
in vigore dal/...

V1

Città Metropolitana di Bologna

**BORGO TOSSIGNANO ■ CASALFIUMANESE ■ CASTEL DEL RIO ■ CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL SAN PIETRO TERME ■ DOZZA ■ FONTANELICE ■ IMOLA ■ MEDICINA ■ MORDANO**

PIANO URBANISTICO GENERALE DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sindaci

Marco Panieri, Presidente Nuovo Circondario Imolese, Sindaco del Comune di Imola

Beatrice Poli, Vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese, Sindaco del Comune di Casalfiumanese

Matteo Montanari, Vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese, Sindaco del Comune di Medicina

Mauro Ghini, Sindaco del Comune di Borgo Tossignano

Alberto Baldazzi, Sindaco del Comune di Castel del Rio

Claudio Franceschi, Sindaco del Comune di Castel Guelfo

Fausto Tinti, Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme

Luca Albertazzi, Sindaco del Comune di Dozza

Gabriele Meluzzi, Sindaco del Comune di Fontanelice

Nicola Tassinari, Sindaco del Comune di Mordano

Assessore delegato all'Urbanistica per il Nuovo Circondario Imolese

Michele Zanelli, Comune di Imola

Ufficio di Piano – Collegio dei dirigenti

Alessandro Bettio, Nuovo Circondario Imolese - Comune di Imola, Responsabile del Procedimento del PUG

Angelo Premi, Comune di Castel San Pietro Terme

Sisto Astarita, Comune di Medicina

Ufficio di Piano – Garante per la comunicazione e la partecipazione

Simonetta D'Amore, Nuovo Circondario Imolese

Coordinamento scientifico e metodologico del Piano

Mauro Baioni (determinazione di incarico n. 210/2021)

Ufficio di Piano – Coordinamento gruppo di lavoro

Laura Ricci, Nuovo Circondario Imolese - Comune di Imola

Ufficio di Piano – Gruppo di lavoro intercomunale

Rachele Bria, Comune di Medicina

Emanuela Brintazzoli, Comune di Dozza

Maurizio Bruzzi, Comune di Castel del Rio

Alfonso Calderoni, Comune di Mordano

Mirko Martignani, Comune di Fontanelice

Manuela Mega, Comune di Castel San Pietro Terme

Daniela Mongardi, Nuovo Circondario Imolese

Martina Naldi, Nuovo Circondario Imolese

Sara Pasquali, Nuovo Circondario Imolese

Raffaele Picaro, Comune di Borgo Tossignano

Laura Pollacci, Comune di Casalfiumanese

Roberta Querzè, Comune di Imola

Morena Rabiti, Comune di Castel Guelfo

Valeria Tarroni, Comune di Imola

Lucietta Villa, Comune di Imola

Tecnici comunali collaboratori

Susi Angelini, Comune di Imola

Fulvio Bartoli, Comune di Imola

Benedetta Caleffi, Comune di Mordano

Annalisa Caprara, Comune di Imola

Roberto Cenni, Comune di Imola

Tiziano Consolini, Comune di Medicina

Federica Degli Esposti, Comune di Imola

Giorgio Di Fiore, Comune di Imola

Barbara Emiliani, Comune di Castel San Pietro Terme

Silvano Fabrizio, Comune di Medicina

Federica Ferri, Comune di Imola

Rita Lugaesi, Comune di Castel San Pietro Terme

Laura Mazzini, Comune di Imola

Stefania Mongardi, Comune di Castel San Pietro Terme

Simone Pisano, Comune di Imola

Silvia Suzzi, Comune di Medicina

Jessica Torri, Comune di Medicina

Contributi specialistici del Piano

Accessibilità, qualità dell'aria, rumore, cambiamenti climatici e cartografia

AIRIS srl (determinazione di incarico n. 256/2021)

Suolo, sottosuolo, acqua, rischio idraulico, sismica, servizi ecosistemici e paesaggio

Valeriano Franchi (determinazione di incarico n. 255/2021)

Supporto al Garante del Piano e al Percorso Partecipativo del PUG

Elena Farnè (determinazione di incarico n. 234/2021)

Archeologia

Lorenza Ghini (determinazione di incarico n. 233/2021)

Laura Mazzini, Comune di Imola

Mobilità

Area Blu spa (Società in house del Comune di Imola)

Polinomia srl (determinazione di incarico n. 75/2022)

Supporto grafico alla strategia

INOUT architettura determinazione di incarico n. 321/2022)

Sito web e comunicati stampa del Piano

Vinicio Dall'Ara, Laura Suzzi, Maria Bianconi - Ufficio Comunicazione Comune di Imola

Daniele Bonello, Sistemi Informativi Associati del Nuovo Circondario Imolese

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Disposizioni generali.....	4
PARTE II – SCHEDA DEI VINCOLI: SISTEMA STORICO E PAESAGGIO.....	5
CAPO I – Elementi del paesaggio.....	5
Art. 2 – Sistema dei crinali	5
Art. 3 – Sistema calanchivo	5
Art. 4 – Sistema forestale e boschivo.....	6
Art. 5 – Ecosistema arbustivo	6
Art. 6 – Rete Natura 2000 (SIC, ZPS)	7
Art. 7 – Parchi e riserve regionali e provinciali	8
Art. 8 – Zone di tutela paesaggistico-ambientale	8
Art. 9 – Tutela naturalistica.....	9
Art. 10 – Zone umide	10
Art. 11 – Salse.....	10
Art. 12 – Alberi monumentali ed elementi vegetazionali di pregio.....	11
Art. 13 – Viabilità panoramica	11
Art. 14 – Beni paesaggistici/ambientali	12
Art. 15 – Altre aree soggette a vincolo paesaggistico.....	12
Art. 16 – Ecosistema agricolo della montagna/collina.....	13
Art. 17 – Ecosistema agricolo della pianura.....	13
CAPO II – Identità culturale	14
Art. 18 – Complessi archeologici.....	14
Art. 19 – Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica.....	14
Art. 20 – Aree di concentrazione di materiali archeologici.....	15
Art. 21 – Aree ed elementi della centuriazione e campiture medioevali	15
Art. 22 – Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia	16
Art. 23 – Potenzialità archeologiche	16
Art. 24 – Linea Gotica.....	17
Art. 25 – Zone interessate da bonifiche storiche e partecipanze	17
Art. 26 – Viabilità storica.....	18
Art. 27 – Canali storici	18
Art. 28 – Edifici, manufatti e aree di pertinenza vincolati	19
Art. 29 – Beni tutelati ope legis.....	19
Art. 30 – Edifici di valore storico - testimoniale in territorio rurale.....	20
Art. 31 – Centri e nuclei storici.....	20
PARTE III – SCHEDA DEI VINCOLI: TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO.....	21
CAPO I – Le acque superficiali	21

Art. 32 – Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	21
Art. 33 – Fasce di tutela fluviale.....	21
Art. 34 – Fasce di pertinenza fluviale	23
Art. 35 – Reticolo idrografico secondario di pianura	24
CAPO II - Zonizzazione del rischio idraulico (PSAI)	24
Art. 36 – Aree ad alta probabilità di inondazione	24
Art. 37 – Aree a rischio inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno almeno di 200 anni.....	25
Art. 38 – Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.....	25
Art. 39 – Gestione delle acque meteoriche	25
Art. 40 – Scenari di pericolosità idraulica nelle aree allagabili (PGRA).....	26
Art. 41 – Pericolosità idraulica PUG	27
CAPO III – Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee.....	27
Art. 42 –Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Captazioni ad uso acquedottistico	27
Art. 43 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura... ..	28
Art. 44 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano.....	28
Art. 45 - Fasce perifluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura	29
Art. 46 - Fasce perifluviali di pianura	29
CAPO IV – Zone di tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico	30
Art. 47 – Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione.....	30
Art. 48 – Aree a rischio da frana perimetrata e zonizzate	30
Art. 49 – Aree a rischio frana da sottoporre a verifica.....	30
Art. 50 – Attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano	31
Art. 51 – Vincolo idrogeologico.....	31
Art. 52 – Scarpate.....	31
PARTE IV – SCHEDA DEI VINCOLI: INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....	32
CAPO I – Fasce di rispetto.....	32
Art. 53 – Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.....	32
Art. 54 – Fasce di rispetto ferroviario	32
Art. 55 – Fasce di rispetto stradale	32
Art. 56 – Gasdotti.....	36
Art. 57 – Elettrodotti.....	36
Art. 58 – Emittenza radio-televisiva.....	37
Art. 59 – Depuratori	38
Art. 60 – Cimiteri.....	38
Art. 61– Radiotelescopio Medicina e Osservatori protetti	39
Art. 62 – Rete acquedotto industriale	39
Art. 63 – Condotte irrigue consorziali	40

Art. 64 – Canale Emiliano - Romagnolo	40
Art. 65 – Canale dei Molini di Imola e Massalombarda	40
Art. 66 – Agglomerati urbani.....	41
Art. 67 – Percolatodotterto Imola	41
PARTE V – SCHEDA DEI VINCOLI: AREE PERCORSE DAL FUOCO	42
Art. 68 – Aree percorse dal fuoco	42
PARTE VI – SCHEDA DEI VINCOLI: RISCHIO SISMICO	43
Art. 69 – Rischio sismico	43

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le aree soggette a vincoli derivanti da legislazione e Piani sovraordinati e dalle specifiche elaborazioni del Quadro Conoscitivo del PUG sono rappresentati nelle Tavole dei vincoli come segue:

Tavola V2 - Sistema Storico e Paesaggio

Tavola V3 – Tutela della Vulnerabilità e sicurezza del territorio

Tavola V4 - Fasce di rispetto infrastrutture

Tavola V5 - Catasto aree percorse dal fuoco

Tavola V6 –Rischio sismico

2. L'aggiornamento della Tavola V5 avverrà a seguito dell'aggiornamento annuale del Catasto Comunale incendi mediante delibera dell'organo comunale competente senza necessità di Variante al PUG.
3. L'aggiornamento in continuo di tutte le tavole dei vincoli e delle Schede dei vincoli è effettuato dall'Ufficio di Piano anche a seguito dell'approvazione di leggi, piani di settori o atti di altre amministrazioni con specifica competenza. L'organo comunale competente con propria delibera prende atto delle versioni aggiornate degli elaborati, senza che ciò costituisca variante al PUG.

PARTE II – SCHEDA DEI VINCOLI: SISTEMA STORICO E PAESAGGIO

CAPO I – Elementi del paesaggio

Art. 2 – Sistema dei crinali

1. I crinali sono specifici elementi che contribuiscono alla salvaguardia della configurazione del territorio e della sua connotazione paesistico – ambientale.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 - Crinali insediati;
 - PUG Tav. V2 - Crinali poco insediati;
 - PUG Tav. V2 - Crinali non insediati.
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B Art. 7.1 e 7.6.
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo del PTM.

Art. 3 – Sistema calanchivo

1. Il sistema calanchivo è finalizzato alla salvaguardia della configurazione del territorio e della sua connotazione paesistico – ambientale.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Calanchi
 - PUG Tav. V2 - Forme sub calanchive;
 - PUG Tav. V2 – Calanchi o aree sub calanchive parzialmente stabilizzati;
 - PUG Tav. V2 – Calanchi o aree sub calanchive stabilizzati;
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B Art. 7.6.
4. **Prescrizioni** – nel sistema calanchivo sono ammessi:
 - a) interventi sui fabbricati esistenti limitati a: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), demolizione (D) (fatte salve le specifiche norme su edifici vincolati);
 - b) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4m, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e manutenzione delle medesime. Tali interventi non devono alterare negativamente l’assetto idrogeologico, geomorfologico, paesaggistico, naturalistico degli ambiti territoriali interessati;
 - c) le piste di esbosco e di servizio forestale, se interessano proprietà soggette a piani economici, di coltura e conservazione approvati.
5. Ogni intervento deve far ricorso principalmente a tecniche di ingegneria naturalistica riducendo al minimo l’introduzione di opere ed elementi artificiali.
6. Nella fascia di rispetto di 20 m d’ampiezza attorno alle zone individuate come “Calanchi” nella Tavola V2 del PUG sono vietati:

- a) la nuova costruzione di edifici;
- b) l'ampliamento di edifici esistenti.

Art. 4 – Sistema forestale e boschivo

1. Sono compresi nel Sistema forestale e boschivo i terreni coperti da vegetazione forestale, boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali o antropici totalmente o parzialmente distruttivi, all'esterno dei perimetri del territorio urbanizzato. Sono inoltre individuati i boschi derivanti da ricognizione degli strumenti urbanistici comunali previgenti e loro aggiornamenti. Nei casi di aree boscate eccedenti quelle individuate nel PTM non corrispondenti al reale stato dei luoghi, si può procedere a verifica e accertamento al fine di considerare le aree oggetto di verifica escluse dal vincolo di zona boscata valutando lo stato di fatto dei luoghi come indicato dalla LR 9/2012 art. 24, che modifica l'art. 34 della LR 21/2011. L'iter da seguire per la modifica dei perimetri delle aree forestali definite ai sensi dell'art. 2 del DLgs 227/2001 è quello indicato all'art. 7.2 dell'Allegato B del PTM e tutte le verifiche dovranno essere svolte dall'Ente preposto in materia forestale territorialmente competente.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Sistema forestale e boschivo
3. **Riferimento normativo:**
 - DLgs. 227/2001.
 - Delibera del Consiglio Regionale n. 2354/1995 e s.m.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 549/2012
 - PTM – Allegato B Art. 7.2
4. **Prescrizioni:**
 - a) Nel sistema forestale e boschivo sono ammessi:
 - interventi sugli edifici esistenti previsti dal PUG per il territorio rurale ad esclusione degli interventi di NC in ampliamento e RE con demolizione e ricostruzione;
 - gli usi previsti dal PUG per il territorio rurale ad esclusione degli allevamenti intensivi.
 - b) Strade, piste e relativi spazi di sosta devono essere realizzati con pavimentazione permeabile.
 - c) Per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità si veda il riferimento normativo.
 - d) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'Art. 7.8 Allegato B al PTM.

Art. 5 – Ecosistema arbustivo

1. Tale ecosistema è costituito dalle parti del territorio interessate da aree cespugliate e prati arbustati, formati per processi di transizione diffusi nelle aree delle argille, con differenti assetti vegetazionali in relazione al litotipo argilloso, spesso associate ai calanchi sui quali si sviluppano processi di inerbimento. Gli obiettivi che il PTM assume riguardano la tutela della biodiversità e

dei servizi ecosistemici delle aree arbustive, la tutela delle filiere economiche connesse alle aree arbustive e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V2 – Ecosistema arbustivo;

3. Riferimento normativo:

- PTM – Art. 25.

Prescrizioni: in queste zone valgono le prescrizioni di cui all'art. 25 delle norme del PTM. All'ecosistema arbustivo si applica inoltre quanto definito dall'Allegato 1 al PTM - Linee guida "Pianificazione per ecosistemi".

Art. 6 – Rete Natura 2000 (SIC, ZPS)

1. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS):

Aree del programma comunitario Rete Natura 2000 istituito sul territorio dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat":

- a) Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa (SIC, ZPS);
- b) Vena del Gesso Romagnola (SIC, ZPS);
- c) Valli di Argenta (SIC, ZPS);
- d) Alto Senio (SIC);
- e) Bosco della Frattona (SIC);
- f) Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella (SIC, ZPS).

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V2 – Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

3. Riferimento normativo:

- L.R. 7/2004
- Art. 17 c.2 lett. a) e art. 18 c.2 lett. a) delle norme del PTM;
- VINCA D.P.R. 357/97 s.m.i.
- LR 19/2003 e direttiva applicativa (DGR 1732/2015)

4. Prescrizioni:

- a) Sono ammessi gli interventi previsti dai relativi Piani e Regolamenti e sono comunque vietate:
 - attività estrattive e lavorazioni degli inerti;
 - attività di allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - l'introduzione di specie vegetali non autoctone.
- b) Nella realizzazione di nuovi assi viari o di potenziamento di assi viari esistenti, le soluzioni progettuali devono prevedere l'inserimento di strutture per l'attraversamento della fauna, unitamente alla costituzione, nelle fasce adiacenti, d'elementi arborei e arbustivi per il mantenimento della biodiversità presente e la mitigazione visiva delle opere.
- c) Non sono ammesse nuove urbanizzazioni
- d) Si applicano le disposizioni di protezione dall'inquinamento luminoso di cui al paragrafo 3.

Art. 7 – Parchi e riserve regionali e provinciali

1. Aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio, costituite da:
 - Parco Regionale “Vena dei Gessi Romagnoli”;
 - Riserva Naturale “Bosco della Frattona”.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Parchi regionali e provinciali, riserve naturali regionali
3. **Riferimento normativo:**
 - L. 394/1991
 - L.R. 11/1988 s.m.i.
 - Art. 17 c.2 lett. a) e dell’art. 18 c.2 lett. a) delle norme del PTM;
 - Parco della “Vena dei Gessi Romagnoli”: (ai sensi dell’art. 24 LR 6/2005) Piano Territoriale del Parco (anche per le aree SIC-ZPS in esso ricadenti);
 - Riserva naturale “Bosco della Frattona”: apposito regolamento.
4. **Prescrizioni:**
 - a) Sono ammessi gli interventi previsti dai relativi Piani e Regolamenti e sono comunque vietate:
 - attività estrattive e lavorazioni degli inerti;
 - attività di allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - l’introduzione di specie vegetali non autoctone.
 - b) Nella realizzazione di nuovi assi viari o di potenziamento di assi viari esistenti, le soluzioni progettuali devono prevedere l’inserimento di strutture per l’attraversamento della fauna, unitamente alla costituzione, nelle fasce adiacenti, d’elementi arborei e arbustivi per il mantenimento della biodiversità presente e la mitigazione visiva delle opere.
 - c) Non sono ammesse nuove urbanizzazioni.

Art. 8 – Zone di tutela paesaggistico-ambientale

1. Parti di territorio caratterizzate dalla presenza di elementi significativi di interesse paesaggistico e/o naturalistico, in relazione a particolari condizioni morfologiche, vegetazionali, di diversità biologica e di ridotta antropizzazione.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Zone di tutela paesaggistico-ambientale
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM Art. 18 c.2 lett. a);
 - Per le zone ricadenti a sud della via Emilia (Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale): Art. 7.3 Allegato B al PTM ed ex art. 19 del PTPR, D.G.R. 1338/1993;
 - Per le zone ricadenti a nord della via Emilia (zone di particolare interesse naturalistico di pianura): Art. 7.4 Allegato B al PTM.
4. **Prescrizioni:**
 - a) Gli interventi ammessi, oltre alle attività di coltivazione del suolo, sono:

- gli interventi edilizi e gli usi previsti dalla disciplina del relativo ambito di PUG con esclusione degli allevamenti intensivi e della nuova costruzione di edifici residenziali negli ambiti rurali (l'ampliamento è ammesso).
 - progetti e interventi di conservazione e ripristino delle tipologie ambientali di particolare rilevanza per la tutela della diversità biologica;
 - interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi le cui attrezzature siano mobili o amovibili e precarie, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, zone alberate di nuovo impianto e attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti funzionali ad attività di tempo libero;
 - realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4m e pavimentate con materiali permeabili a eccezione di quelle aventi pendenza superiore o uguale al 10% a diretto servizio di abitazioni; queste non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti interessati;
 - realizzazione e manutenzione d'infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, d'opere di difesa idraulica e simili, di piste d'esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 m, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati;
 - impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche e di decompressione del gas, impianti di pompaggio per approvvigionamento idrico, irriguo, civile e simili.
- b) Per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità si veda il riferimento normativo. Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art.7.4, commi 3 e 4 del PTCP Allegato B del PTM. Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.4, comma 5 del PTCP Allegato B del PTM. Nelle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura" le nuove urbanizzazioni non sono ammesse ai sensi dell'art. 18 c.2 lett. a) delle norme del PTM.
- c) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi PTM - Allegato B Art. 7.8.

Art. 9 – Tutela naturalistica

1. Ambienti caratterizzati da elementi fisici, morfologici, vegetazionali e paesaggistici di particolare interesse naturalistico.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Zone di tutela naturalistica
3. **Riferimento normativo:** PTM – Allegato B Art. 7.5.
4. **Prescrizioni:**
 - a) Gli interventi ammessi, oltre alle attività di coltivazione del suolo, qualora non alterino i valori tutelati, sono:

- gli interventi edilizi e gli usi previsti dalla disciplina del relativo ambito di PUG con esclusione degli allevamenti intensivi e della nuova costruzione di edifici residenziali negli ambiti rurali (l'ampliamento è ammesso solo per i soggetti IAP).
 - interventi e attività finalizzati alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - infrastrutture e attrezzature finalizzate alla vigilanza e alle fruizioni collettive delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, posti di ristoro (compatibili con le finalità della conservazione);
 - opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - manutenzione e ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche del sito da tutelare, delle infrastrutture di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
- b) In tali aree non sono ammessi:
- l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione e per la telefonia mobile o suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali non autoctone.
- c) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi PTM - Allegato B Art. 7.8.

Art. 10 – Zone umide

1. Le zone umide sono caratterizzate da peculiari aspetti naturalistici e paesaggistici di particolare interesse.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Zone umide
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Art. 23.
4. **Prescrizioni:** si rimanda all'Art. 23 del PTM commi 4, 5, 6 e 7.

Art. 11 – Salse

1. Le salse sono fenomeni geologici localizzati di vulcanismo secondario che costituiscono elementi di particolare interesse naturalistico.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Salse
3. **Riferimento normativo:** -
4. **Prescrizioni:**
 - a) Le salse devono essere mantenute nei loro aspetti geologici, naturalistici e paesaggistici. Nelle aree di salvaguardia sono consentite esclusivamente:

- l'ordinaria coltivazione del suolo;
 - attività silvocolturali, con la preclusione di ogni movimento di terra e scavo, compresa l'aratura di terreni a profondità superiore a 1m;
 - l'installazione di cartellonistica delle pubbliche autorità, esclusi i pannelli pubblicitari;
 - la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di recinzioni a perimetrazione dell'area;
 - il riformarsi della vegetazione spontanea a seguito della cessazione definitiva della coltivazione di terreni;
 - la realizzazione/manutenzione di sistemazioni a verde;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.
- b) Nelle salse e nelle relative aree di salvaguardia non sono consentiti impermeabilizzazioni di suolo, il danneggiamento di elementi geologici o mineralogici e l'introduzione di specie vegetali non autoctone.

Art. 12 – Alberi monumentali ed elementi vegetazionali di pregio

1. Il PUG individua gli alberi monumentali vincolati con specifico decreto nell'elaborato del Quadro Conoscitivo QC SA R2.4.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 - Alberi monumentali
3. **Riferimento normativo:**
 - Decreti di tutela, LR 2/1977 smi
4. **Prescrizioni:**
 - a) Degli alberi monumentali individuati nella tavola V2 del PUG e quelli elencati nell'allegato SA R2.4 del QC, è vietato l'abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie in conformità alle procedure previste dalle normative vigenti; gli esemplari singoli abbattuti devono essere ripristinati con esemplari della stessa specie e nella medesima posizione.
 - b) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. È vietato l'abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; i filari e gli esemplari espantati o abbattuti devono essere ripristinati con esemplari della stessa specie.
 - c) I maceri esistenti devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche vegetazionali, con possibilità di riconversione a bacini di accumulo a uso irriguo.
 - d) È vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.

Art. 13 – Viabilità panoramica

1. Viabilità panoramica di interesse regionale:
 - da Fontanelice a Santa Margherita fino al confine della Provincia di Ravenna;
 - da Monte Calderaro a Ca' del Vento in Comune di Castel San Pietro Terme.
2. **Individuazione cartografica:** non cartografata.

3. Riferimento normativo:

- PTM – Allegato B Art. 7.7;
- Allegato 14 del PTM

4. Prescrizioni:

- a) Le strade classificate come viabilità panoramica al comma 1 devono essere conservate nel loro tracciato fatte salve necessità di sicurezza e incolumità pubblica.
- b) La nuova costruzione (quando ammessa dalle norme di zona) è consentita accorpata urbanisticamente con gli edifici esistenti o all'esterno di una fascia corrispondente a 10 m di dislivello dalla strada al fine di conservare integra la visuale.
- c) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'Art. 7.8 Allegato B al PTM.

Art. 14 – Beni paesaggistici/ambientali

1. Aree e immobili interessati da specifiche disposizioni di tutela mediante Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riportati puntualmente nell'elaborato QC.SA R2.4 del Quadro Conoscitivo del PUG.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Beni paesaggistici/ambientali
3. **Riferimento normativo:**
 - Art. 136, Parte Terza, Titolo I del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., ex Legge 1497/1939.

Art. 15 – Altre aree soggette a vincolo paesaggistico

1. Aree da individuazioni del PTM e da indicazione del PTPR:
 - fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico approvato con RD 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del DLgs. 42/2004 e smi;
 2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
 - PUG Tav. V2 – Fasce di tutela dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
- Per le seguenti fattispecie:

- aree coperte da foreste e boschi ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettera g) del DLgs. 42/2004 e smi (art. 4 V1 PUG);
- aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del DLgs. 42/2004 e smi: aree archeologiche vincolate dalla Soprintendenza e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 19 V1 PUG);
- parchi, riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- aree assegnate alle università agrarie e aree gravate da usi civici

Si confrontino le indicazioni cartografiche per gli specifici elementi.

3. Riferimento normativo:

- Art. 142 del DLgs. 42/2004 e smi.

Art. 16 – Ecosistema agricolo della montagna/collina

1. E' costituito da aree agricole che presentano una successione di assetti colturali che riguardano sia seminativi, vigneti e frutteti, sia prati permanenti, praterie e pascoli.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Ecosistema agricolo della montagna/collina
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM Art. 17
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo del PTM.

Art. 17 – Ecosistema agricolo della pianura

1. E' costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Ecosistema agricolo della pianura
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM Art. 18
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo del PTM.

CAPO II – Identità culturale

Art. 18 – Complessi archeologici

1. Complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Aree archeologiche vincolate (Complessi archeologici)
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.2 c.2, lett. a).
 - D.Lgs 42/2004
4. **Prescrizioni:**
 - a) Fino all’approvazione di specifici progetti pubblici, sono ammesse a termini di legge su autorizzazione della Soprintendenza Archeologica:
 - attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
 - realizzazione di attrezzature di supporto e servizio, percorsi e spazi di sosta, infrastrutture di difesa del suolo, impianti tecnici di modesta entità, per favorire l'osservazione e la fruizione dei beni archeologici.
 - b) All’esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell’Art. 7.8 Allegato B al PTM.

Art. 19 – Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

1. Nel caso si verifichi (da PTM) una sovrapposizione con i “Complessi archeologici”, nella Tavola V2 del PUG viene rappresentato unicamente quest’ultimo, in quanto più vincolante.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.2 c.2, lett. b).
4. **Prescrizioni:**
 - a) Oltre a quanto previsto per i complessi archeologici (art. 18):
 - è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto all'entrata in vigore del presente piano;
 - sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le trasformazioni edilizie che non comportino escavazioni anche se di profondità limitata, vale a dire manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, demolizione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.
 - b) Ogni intervento che comporti scavi o arature dei terreni superiori a 50 cm di profondità deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza archeologica, subordinandone l'esecuzione, a cura e spese del soggetto proponente le trasformazioni, di prospezioni, saggi di scavo, scavi archeologici, secondo le modalità stabilite dalla stessa Soprintendenza.

Art. 20 – Aree di concentrazione di materiali archeologici

1. Queste aree comprendono quelle individuate dal PTM, quelle di segnalazione di rinvenimenti derivanti dagli strumenti urbanistici previgenti e gli ambiti puntuali rilevati dalla Soprintendenza a seguito di ricognizioni di varia natura. Nel caso si verifichi (da PTM) una sovrapposizione con i “Complessi archeologici”, nella Tavola V2 del PUG viene rappresentato unicamente quest’ultimo, in quanto più vincolante.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Aree di concentrazione di materiali archeologici
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.2 c.2, lett. c).
4. **Prescrizioni:** oltre a quanto previsto per le aree di cui all’art.19, sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, previa esecuzione di sondaggi a cura e spese della proprietà.

Art. 21 – Aree ed elementi della centuriazione e campiture medioevali

1. Aree di pianura interessate dagli andamenti e da elementi riconducibili alla centuriazione di epoca romana nelle quali è vietato alterarne le caratteristiche, la riconoscibilità e la collocazione.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Zone di tutela della centuriazione
 - PUG Tav. V2 – Elementi della centuriazione/Elementi delle campiture medioevali
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.2
4. **Prescrizioni:**
 - a) Per ogni trasformazione fisica che comporti scavi con profondità > 50cm dev’essere data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori a cura del soggetto intervenente. Gli interventi che riguardano la realizzazione, l’ampliamento e il rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie devono mantenere l’orientamento degli elementi lineari della centuriazione. La nuova edificazione o l’ampliamento di edifici esistenti deve avvenire ortogonalmente agli assi della centuriazione e costituire unità accorpate urbanisticamente con l’edificazione esistente.
 - b) Per gli elementi della centuriazione valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 1. **Strade vicinali** (o poderali o interpoderali o di bonifica) disposte secondo gli assi della centuriazione: sono mantenute nei loro aspetti strutturali, come il tracciato, la giacitura, e le caratteristiche dimensionali. È vietata l’alterazione del tracciato e della giacitura; la larghezza non deve superare i 4 m, fatta eccezione per la realizzazione di viabilità pubblica contenuta in strumenti di pianificazione urbanistica;
 2. **Altre strade** disposte secondo gli assi della centuriazione: sono mantenute nei loro aspetti strutturali quali tracciato e giacitura e, se non sussistono particolari esigenze, caratteristiche dimensionali;

3. **Canali di scolo o di irrigazione** disposti secondo gli assi della centuriazione: sono mantenuti nei loro aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali;
 4. **Tabernacoli** posti agli incroci degli assi della centuriazione e altri manufatti storici: conservati e ripristinati con tecniche di restauro, stessi materiali e tecniche tradizionali locali.
- c) Per gli elementi delle **campiture medioevali** individuate nei territori dei Comuni di Medicina e Castel Guelfo valgono le norme di tutela di cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera b)
- d) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'Art. 7.8 Allegato B al PTM.

Art. 22 – Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia

1. Tale fascia comprende l'intera sede stradale attuale ed una fascia, ai lati della strada, di ampiezza pari a 30 m per lato, a partire dalla banchina stradale.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Rispetto archeologico Via Emilia
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.2 c.2, lett. e).
4. **Prescrizioni:**
 - a) Ogni intervento di modifica del tracciato o che intacchi il sottosuolo per una profondità maggiore di 50 cm in questa fascia è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari svolti in accordo con la competente Soprintendenza, a cura e spese del soggetto intervenente, per accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento.
 - b) All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'Art. 7.8 Allegato B al PTM.

Art. 23 – Potenzialità archeologiche

1. L'individuazione delle "Potenzialità archeologiche" suddivide il territorio in zone entro le quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti alla preventiva valutazione degli interessati in merito alla frequenza e alla profondità dei reperti.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Potenzialità archeologica livello 1
 - PUG Tav. V2 – Potenzialità archeologica livello 2
 - **PUG Tav. V2 – Potenzialità archeologica livello 3**
3. **Prescrizioni:**
 - a) Potenzialità archeologica livello 1: sono ammessi interventi a profondità inferiore a 2 m. Interventi a profondità uguale o maggiore a 2 m, così come grandi infrastrutture, anche con limitato impatto in profondità, devono essere sottoposti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica prima del rilascio del titolo edilizio.

- b) Potenzialità archeologica livello 2 e 3: ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifiche negli assetti dei suoli agricoli con superfici superiori a 5000 mq, è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto intervenente, prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché singoli interventi di sbancamento di carattere edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq.
- c) Per i centri e nuclei storici valgono le prescrizioni della potenzialità archeologica livello 3.
- d) Restano esclusi dalle presenti disposizioni i seguenti interventi:
1. Manutenzione su impianti esistenti, che agiscano nell'area di sedime degli impianti stessi (es. sostituzione di condutture già esistenti per servizi pubblici);
 2. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria attuati per efficienza di impianti a servizio di edifici, immobili e infrastrutture esistenti che non comportino nuovi scavi;
 3. Interventi nel sedime di edifici esistenti non ricadenti nei centri storici.
- e) I progetti di grandi infrastrutture per la mobilità o di tipo energetico o tecnologico e di grandi complessi residenziali devono essere sottoposti alla Soprintendenza Archeologica per conseguire l'autorizzazione preventiva al rilascio del titolo edilizio anche nel territorio non classificato.

Art. 24 – Linea Gotica

1. Il tracciato della linea gotica rappresenta un segno cartografico di memoria degli eventi bellici avvenuti dalla fine del 1944 all'inizio del 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale, che hanno particolarmente segnato le popolazioni locali. Il PUG ne riconosce il valore testimoniale e la necessità di assicurare una continuità generazionale della memoria dei fatti avvenuti.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Linea gotica: linea del fronte 15/10/1944
 - PUG Tav. V2 – Linea gotica: linea del fronte 31/12/1944
3. **Riferimento normativo:**
 - PTPR Art. 24
4. **Indirizzi progettuali:** le Amministrazioni Comunali attivano progetti per una riconoscibilità dei luoghi attraverso la concertazione con i proprietari dei terreni, le associazioni di volontariato e la società civile in generale per valorizzare gli ambiti più significativi attraverso la loro conservazione manutentiva, la creazione di segni territoriali che consentano la leggibilità del tracciato difensivo attivando azioni di raccolta documentale sistematica e coordinata.

Art. 25 – Zone interessate da bonifiche storiche e partecipanze

1. Sono costituite dalle aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura.
2. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V2 – Bonifiche storiche di pianura
- PUG Tav. V2 – Partecipanze e consorzi utilisti

3. Riferimento normativo:

- PTM – Allegato B, Art. 8.4.

4. Prescrizioni:

- a) In tali zone occorre evitare ogni alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione infrastrutturale di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale.
- b) Gli interventi edilizi sono soggetti alle norme per le zone agricole; gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione esistente.

Art. 26 – Viabilità storica

1. La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica comprensiva di pertinenze ed elementi di arredo vegetazionale.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Viabilità storica principale
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM – Allegato B, Art. 8.5
4. **Prescrizioni:**
 - a) La viabilità storica deve essere mantenuta nei suoi aspetti strutturali quali il tracciato e, se non sussistono specifiche esigenze di interesse pubblico, le caratteristiche dimensionali e non può essere eliminata o chiusa, se non per motivi di sicurezza e pubblica incolumità da perseguire con interventi che mantengano la leggibilità dei tracciati. Tali tratti viari, laddove non più utilizzati per la mobilità veicolare, possono essere utilizzati per itinerari ciclopedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterarne gli elementi strutturali. All'esterno del perimetro dei territori urbanizzati, è vietata l'edificazione in una fascia di 10m per lato.
 - b) Devono esser inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Art. 27 – Canali storici

1. Il sistema dei canali storici e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.
2. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V2 – Principali canali storici
- I canali storici sono individuati anche nella Carta della Disciplina Elaborato D3 con la sigla “C – Canali storici”

3. Riferimento normativo:

- PTM – Allegato B, Art. 8.5.

4. Prescrizioni:

- a) Devono essere mantenuti nei loro aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali.
- b) È vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto, se non per realizzare attraversamenti stradali o ciclopedonali non diversamente localizzabili. Per i tratti tombati è ammesso il ripristino a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche documentate, o riconoscibili come originarie, compresa l'eliminazione delle superfetazioni. Ogni intervento strutturale deve avvenire preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- c) È vietata l'edificazione e l'impermeabilizzazione del suolo in una fascia di 10m per lato. Deve essere inoltre garantito l'accesso a una fascia di 5m per lato per i mezzi di manutenzione delle infrastrutture.

Art. 28 – Edifici, manufatti e aree di pertinenza vincolati

1. Sono gli edifici o i complessi monumentali su cui sono stati emessi appositi decreti ministeriali di vincolo o altri atti ministeriali e pertanto assoggettati ad interventi di restauro scientifico (RS) secondo la normativa stabilita con il D.lgs. 42/2004 art. 29 comma 3. Il PUG individua nell'elaborato QCSA R2.2 e nella tavola V2 tali immobili. Non compaiono nella cartografia i beni tutelati quando, nel decreto di vincolo, non sono fornite indicazioni catastali esaurienti. Le individuazioni derivano dalle informazioni fornite dagli organi competenti e reperite sui relativi portali istituzionali, ma non sono da ritenersi probanti ed esaustive. Il vincolo deve essere comunque verificato presso la competente Soprintendenza.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V2 – Beni architettonici con area di pertinenza
3. **Riferimento normativo:**
 - Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali secondo quanto disposto dal D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (ex Legge 1089/39).
4. **Prescrizioni:** gli interventi sono autorizzati mediante le procedure previste dal Decreto stesso. Tali beni non possono essere demoliti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Ove la competente Soprintendenza revocasse la dichiarazione d'interesse culturale dell'immobile, il Comune potrà verificare le condizioni per un eventuale riconoscimento dell'interesse storico-testimoniale al fine di attribuire una specifica categoria di intervento nell'ambito del PUG.

Art. 29 – Beni tutelati ope legis

1. Gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono soggetti a preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di vincolo. Fino all'esito della verifica qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004). Il PUG individua nell'elaborato QC SA R2.3 e nella tavola V2 tali immobili.

2. Individuazione cartografica:

PUG Tav. V2 – Beni architettonici vincolati ope legis

3. Riferimento normativo:

- Combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 30 – Edifici di valore storico - testimoniale in territorio rurale

1. Costituiscono edifici di interesse storico testimoniale tutti gli edifici, i manufatti, gli immobili e le aree di loro pertinenza che per il loro valore storico, culturale e testimoniale del territorio rurale sono meritevoli di conservazione.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V2 – Edifici di valore storico-testimoniale in territorio rurale

3. Riferimento normativo:

- Art. 36 della L.R. 24/2017
- PTM Art. 15, 16

4. **Prescrizioni:** le prescrizioni da applicare sono declinate nella Disciplina del PUG Elaborato D1 Parte V Capo III.

Art. 31 – Centri e nuclei storici

1. I complessi edilizi non urbani sono gli aggregati edilizi, le ville i palazzi, i castelli, i casamenti caratterizzati da un particolare valore artistico culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V2 – centri e nuclei storici

3. Riferimento normativo:

- PTM – Allegato B, Art. 8.5 c.4

4. **Prescrizioni:** le prescrizioni da applicare sono declinate nella Disciplina del PUG Elaborato D1 Parte III Capo II.

PARTE III – SCHEDA DEI VINCOLI: TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO

CAPO I – Le acque superficiali

Art. 32 – Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

1. Sono costituiti dall'insieme degli spazi normalmente occupati dall'acqua, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni. Nel caso di individuazione del solo asse del corso d'acqua, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dell'asse del corso d'acqua, di 20m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15m per parte per quello secondario, di 10m per parte per quello minore e di 5m per parte per quello minuto (anche se non individuato cartograficamente).

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V3 – Alveo attivo – Reticolo idrografico principale
- PUG Tav. V3 – Alveo attivo – Reticolo idrografico secondario
- PUG Tav. V3 – Alveo attivo – Reticolo idrografico minore

Gli alvei attivi e invasi dei bacini idrici sono individuati anche nella Tavola D3 del PUG con la sigla "F – Alvei attivi"

3. Riferimento normativo:

- PSAI Art. 15
- PTM: NTA art. 20, Allegato B art. 4.2.

4. Prescrizioni:

- a) Si veda il riferimento normativo del PTM.
- b) Per gli interventi che provocano modificazione morfologica del suolo è necessario il parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

Art. 33 – Fasce di tutela fluviale

1. Sono costituite dalle aree significative per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, per la riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua o innesco di fenomeni di instabilità dei versanti. Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui non siano graficamente individuate, per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30m;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20m;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10m;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5m dal limite del corso d'acqua

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V3 – Fasce di tutela fluviale

3. Riferimento normativo:

- PTM – Allegato A e Allegato B art. 4.3.

4. Prescrizioni:

a) Sono ammessi:

1. Sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
2. Parchi spazi verdi, maneggi, impianti scoperti per la pratica sportiva senza impermeabilizzazione di suolo e aree attrezzate per la balneazione, le cui attrezzature ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale;
3. Le attività ricreative e la balneazione;
4. Laghetti per la pratica sportiva utilizzando esclusivamente depressioni esistenti a seguito di cessazione di attività estrattive;
5. Orti collettivi pubblici o convenzionati;
6. Realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4m e pavimentate con materiali permeabili;
7. Interventi edilizi e usi ammessi dal PUG per il territorio rurale a esclusione della nuova costruzione per allevamenti; gli interventi di nuova costruzione per funzioni abitative sono ammessi solo qualora tutta l'area dell'azienda agricola ricada nelle aree di cui al presente articolo. Non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali. Non sono ammessi ampliamenti per funzioni abitative per soggetti non in possesso della qualifica di IAP, IA o coltivatore diretto;
8. Impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
9. Realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, canalizzazione, opere di difesa idraulica e simili, piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non > 3,5m.

b) All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori, a eccezione di insegne e pre-insegne relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

c) In una fascia di 10m dal limite degli alvei attivi e invasivi dei bacini idrici e dal reticolo minore di bonifica, non individuato cartograficamente, sono vietati:

1. La nuova costruzione ad esclusione delle opere di interesse generale;
2. L'utilizzazione agricola del suolo, compresi gli impianti per l'arboricoltura da legno.

d) Per le previsioni urbanistiche vigenti al momento dell'entrata in vigore del PTM e per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità si veda il riferimento normativo.

e) Per gli interventi che provocano modificazione morfologica del suolo è necessario il parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

Art. 34 – Fasce di pertinenza fluviale

1. Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo.

2. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V3 – Fasce di pertinenza fluviale

3. **Riferimento normativo:**

- PSAI Art. 18
- PTM NTA art. 21, 22 – Allegato A art. 4.4

4. **Prescrizioni:**

a) Sono ammessi:

1. Interventi edilizi e usi ammessi dal PUG per il territorio rurale ad esclusione della nuova costruzione per allevamenti; gli interventi di nuova costruzione per funzioni abitative sono ammesse solo qualora tutta l'area dell'azienda agricola ricada nelle aree di cui al presente articolo o nelle aree di tutela fluviale. Non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali. Non sono ammessi ampliamenti per funzioni abitative per soggetti non in possesso della qualifica di IAP, IA o coltivatore diretto;
2. Sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
3. Percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
4. Sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'area aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
5. Aree attrezzate per la balneazione e chioschi per attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e periferiale e per le attività ricreative;
6. Deposito temporaneo di rifiuti urbani in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;

La realizzazione degli interventi di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino competente.

b) In tali fasce sono vietate:

1. La realizzazione di nuove discariche;
2. Le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. Attività anche agricole, che comportino un maggior rischio idraulico per persone/cose, inquinamento delle acque o fenomeni franosi negli alvei attivi e negli invasi dei bacini idrici.

Per le previsioni urbanistiche vigenti al momento dell'entrata in vigore del PTCP e per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità si veda il riferimento normativo.

Art. 35 – Reticolo idrografico secondario di pianura

1. Per il reticolo consorziale di bonifica Renana e Romagna Occidentale si applicano le seguenti fasce di rispetto a partire dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine:
 - 10 m per i nuovi edifici;
 - 5 m per le recinzioni e le piantumazioni di alberi o arbusti;
 - 5 m per le operazioni di aratura
 - 4 m per la posa di qualsiasi condotta lineare interrata parallela al canale
 - 10 m per il posizionamento di linee elettriche aeree
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Corso d'acqua consorziale di BonificaLe fasce di cui al comma 1 non sono individuate cartograficamente.
3. **Riferimento normativo:**
 - RD 8/5/1904 n. 368 e smi, RD 25/7/1904 n. 523 artt. 93-95-96, art. 16-bis LR 19/12/2002 n. 37 e s.m.i., Capo II sez. I LR 7/2004, Regolamenti dei Consorzi di Bonifica competenti.
 - "Regolamento per le concessioni precarie e le licenze", approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con deliberazione n. 11 in data 24/06/1996 e s.m.i
4. **Prescrizioni:**
 - a) Gli attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un'altezza libera di 10 m per tutta la larghezza della fascia di rispetto di 10 metri.
 - b) Qualsiasi opera che vada a modificare la morfologia del canale o del suolo nelle fasce di rispetto è subordinata al parere favorevole del Consorzio di Bonifica.
 - c) Nella fascia di rispetto dei canali di bonifica è vietata l'edificazione di fabbricati. Sugli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di MO, MS, RS, RRC.

CAPO II - Zonizzazione del rischio idraulico (PSAI)

Art. 36 – Aree ad alta probabilità di inondazione

1. Sono le aree passibili di inondazioni e/o esposte alle azioni erosive di corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando allo stesso tempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Aree ad alta probabilità di inondazione
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI Art. 17
 - PTM Art. 21 e 22
4. **Prescrizioni:** Si applicano le disposizioni del PSAI (art. 17) e PTM (artt. 21 e 22)

Art. 37 – Aree a rischio inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno almeno di 200 anni

1. Aree inondabili da piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari ad almeno 200 anni.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Aree a rischio di inondazione – 200 anni
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM Art. 21 e 22
4. **Prescrizioni:** Si applicano le disposizioni del PTM (art. 21 e 22).

Art. 38 – Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali

1. Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono definite nel PSAI approvato dall’Autorità di Bacino del Reno.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Aree per interventi idraulici strutturali
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI Art. 17
 - PTM Art. 15
4. **Prescrizioni:**
 - a) All’interno di tali aree sui manufatti e fabbricati esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di MO. È consentita la rilocalizzazione dei fabbricati esistenti all’esterno di tali aree: l’edificazione degli edifici rilocalizzati avviene contestualmente alla demolizione dei preesistenti.
 - b) È consentita la realizzazione di manufatti per la gestione idraulica dei corsi d’acqua e di nuove infrastrutture per servizi essenziali e non diversamente localizzabili purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Tali interventi sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell’opera.

Art. 39 – Gestione delle acque meteoriche

1. Il PUG individua con apposito perimetro l’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI Art. 20
 - PTM Allegato A art. 4.8
4. **Prescrizioni:**

- a) Nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato in tav. V3, per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo i soggetti attuatori devono realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da garantirne la laminazione per un volume complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto: queste possono essere sottratte alla superficie territoriale nel computo del volume totale dei sistemi di raccolta solo nel caso in cui esse non scolino direttamente o indirettamente nel sistema di smaltimento delle acque di pioggia; possono essere comunque sottratte le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto.
- b) I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta.
- c) Tali sistemi possono essere realizzati, nel rispetto delle distanze minime di legge, anche nelle fasce di tutela fluviale, nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle fasce ad alta probabilità di inondazione (artt. 33, 34, 36).
- d) I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi irrigui o altri usi non potabili.
- e) Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

Art. 40 – Scenari di pericolosità idraulica nelle aree allagabili (PGRA)

1. Le mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA – Il Ciclo) indicano, con riferimento al fenomeno delle inondazioni generate dal Reticolo naturale principale e secondario (RP) e dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP), le aree geografiche potenzialmente allagabili in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):
 - L-P1 – Alluvioni rare (TR: fino a 500 anni) – bassa probabilità;
 - M-P2 – Alluvioni meno frequenti (TR: 100-200 anni) – media probabilità
 - H-P3 – Alluvioni frequenti (TR: 20-50 e 50 anni) – elevata probabilità
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Scenari di pericolosità idraulica nelle aree allagabili – Reticolo principale (RP)
 - PUG Tav. V3 – Scenari di pericolosità idraulica nelle aree allagabili – Reticolo secondario di pianura (RSP)
3. **Riferimento normativo:**
 - Dir. 2007/60/CE (detta anche Direttiva Alluvioni)
 - D.Lgs. 49/2010.
 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con DPCM 27/10/2016 e relativo aggiornamento approvato con DPCM 01/12/2022

Art. 41 – Pericolosità idraulica PUG

1. Al fine della mitigazione del rischio idraulico sono individuate 6 classi di pericolosità idraulica sulla base della sovrapposizione degli scenari P1, P2 e P3 con riferimento al fenomeno delle inondazioni generate dal Reticolo naturale principale e secondario (RP) e dal Reticolo Secondario di Pianura.
 2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – P₀₋₂
 - PUG Tav. V3 – P₁₋₂
 - PUG Tav. V3 – P₁₋₃
 - PUG Tav. V3 – P₂
 - PUG Tav. V3 – P₂₋₂
 - PUG Tav. V3 – P₂₋₃
 - PUG Tav. V3 – P₃
 3. **Riferimento normativo:**
 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con DPCM 27/10/2016 e relativo aggiornamento approvato con DPCM 01/12/2022
 - Disciplina del PUG
- a) **Prescrizioni:** si rimanda alla Disciplina del PUG Parte VII Capo II

CAPO III – Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Art. 42 – Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Captazioni ad uso acquedottistico

1. Le acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto sono costituite da:
 - Sorgenti acquedottistiche;
 - Pozzi acquedottistici;
 - Captazioni da acque superficiali ad uso acquedottistico, che comprendono sia le derivazioni dai corsi d'acqua che da bacini di accumulo.
2. Per la salvaguardia di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico, nello spazio circostante a ogni sorgente, pozzo e punto di presa sono stabilite:
 - Una zona di tutela assoluta di raggio pari a 10 m;
 - Una zona di rispetto di raggio pari a 200 m (salvo individuazione diversamente cartografate a seguito di specifiche indagini).
3. Per la salvaguardia delle captazioni da acque superficiali è definita una “Zona di protezione di captazioni delle acque superficiali”.
4. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Sorgenti acquedottistiche
 - PUG Tav. V3 – Pozzi acquedottistici
 - PUG Tav. V3 – Captazioni da acque superficiali ad uso acquedottistico
 - PUG Tav. V3 – Zone di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico

- PUG Tav. V3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali

5. Riferimento normativo:

- D.Lgs 152/06
- PTA Art. 40, 41, 42, 43, 44
- PTM Allegato A Art. 5.2 e 5.3

6. Prescrizioni: Vedere riferimento normativo PTM Allegato A art. 5.2 e 5.3

Art. 43 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura

1. Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V3 – Aree di ricarica diretta della falda (tipo A)
- PUG Tav. V3 – Aree di ricarica indiretta della falda (tipo B)
- PUG Tav. V3 – Zone a monte delle aree a ricarica diretta della falda (tipo C)
- PUG Tav. V3 – Zone perifluviali (tipo D)

3. Riferimento normativo:

- PTA Art. 45
- PTM Allegato A Art. 5.2 e 5.3

4. Prescrizioni: Vedere riferimento normativo PTM Allegato A art. 5.2 e 5.3

Art. 44 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano

1. Le disposizioni relative alle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee.

2. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V3 – Aree di ricarica
- PUG Tav. V3 – Aree di alimentazione delle sorgenti
- PUG Tav. V3 – Zone di riserva
- PUG Tav. V3 – Terrazzi alluvionali

3. Riferimento normativo:

- PTA Art. 42, 44
- PTM Allegato A Art. 5.2 e 5.3

4. Prescrizioni:

- Aree di ricarica del territorio collinare e montano e Aree di alimentazione delle sorgenti – certe: vedere riferimento normativo art. 5.3 comma 6 dell’Allegato A del PTM
- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte: vedere riferimento normativo art. 5.3 comma 6 dell’Allegato A del PTM.

Art. 45 - Fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura

1. Il PUG individua con apposito perimetro le fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura che comprendono:
 - ambiti di tutela paesaggistica (fasce di tutela fluviale)
 - fasce di pertinenza fluviale
 - aree di ricarica delle acque sotterranee classificate di tipo D
 - terrazzi alluvionali
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 Fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura
Per gli ambiti di tutela paesaggistica (fasce di tutela fluviale) PUG Tav. V3
Per le fasce di pertinenza fluviale PUG Tav. V3
Per le aree di ricarica delle acque sotterranee classificate di tipo D PUG Tav. V3
Per i terrazzi alluvionali PUG Tav. V3
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM art. 21
4. **Prescrizioni:** si veda l'art. 21 del PTM

Art. 46 - Fasce perfluviali di pianura

1. Il PUG individua con apposito perimetro le fasce perfluviali di pianura che comprendono:
 - ambiti di tutela paesaggistica (fasce di tutela fluviale)
 - fasce di pertinenza fluviale
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 Fasce perfluviali di pianura
Per gli ambiti di tutela paesaggistica (fasce di tutela fluviale) PUG Tav. V3
Per le fasce di pertinenza fluviale PUG Tav. V3
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM Art. 22
4. **Prescrizioni:** si veda l'art. 22 del PTM

CAPO IV – Zone di tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico

Art. 47 – Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione

1. Il PUG individua conformemente al PTPR e PTM le aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 - Perimetrazione abitati da consolidare e trasferire (NC = Zone non classificate secondo la Circolare Regionale)
 - Aree a rischio frana perimetrate e zonizzate (con numerazione)
3. **Riferimento normativo:**
 - PTM art. 29
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo

Art. 48 – Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate

1. Il PUG individua conformemente al PTM le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Aree in dissesto
 - PUG Tav. V3 – Aree di possibile evoluzione del dissesto
 - PUG Tav. V3 – Aree di possibile influenza del dissesto
 - PUG Tav. V3 – Aree da sottoporre a verifica
 - PUG Tav. V3 – Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI Artt. 5, 6, 7, 8, 10
 - PTM – Allegato B, Artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.7
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo.

Art. 49 – Aree a rischio frana da sottoporre a verifica

1. Il PUG individua le aree a rischio frana da sottoporre a verifica (Unità Idromorfologiche Elementari UIE).
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – (R4) UIE a rischio da frana molto elevato
 - PUG Tav. V3 – (R3) UIE a rischio da frana elevato
 - PUG Tav. V3 – (R2) UIE a rischio da frana medio
 - PUG Tav. V3 – (R1) UIE a rischio da frana moderato
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI artt. da 5 a 12
 - PTM art. 29
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo.

Art. 50 – Attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

1. Il PUG individua, conformemente al PTM, le Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) dei bacini montani sulla base della pericolosità geomorfologica e del diverso grado di rischio.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – UIE non idonea ad usi urbanistici
 - PUG Tav. V3 – UIE da sottoporre a verifica
 - PUG Tav. V3 – UIE idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici
3. **Riferimento normativo:**
 - PSAI art. 11, PSAI Art. 12
 - PTM art. 29
 - Allegato B PTM art. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo.

Art. 51 – Vincolo idrogeologico

1. Parte del territorio soggetta a tutela per impedire forme di utilizzazione dei terreni che possano provocare danno pubblico nelle forme del disboscamento, della perdita di stabilità o del peggioramento del regime delle acque.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Vincolo idrogeologico
3. **Riferimento normativo:**
 - RD 3267/1923
 - DGR 1117 del 11.07.2000
4. **Prescrizioni:** All'interno dell'area di vincolo idrogeologico, la realizzazione di interventi che determinano movimentazione di terreno è subordinata al rilascio di autorizzazione preventiva, secondo quanto disposto dalla direttiva regionale approvata con delibera della Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000.

Art. 52 – Scarpate

1. Il PUG individua i margini dei depositi alluvionali terrazzati e le scarpate rocciose in evoluzione.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V3 – Scarpate
3. **Riferimento normativo:**
 - Elaborazioni del QC.
4. **Prescrizioni:** gli interventi di nuova edificazione compresi in una fascia di larghezza pari all'altezza delle scarpate sottese o, superiormente, della stessa larghezza dall'orlo delle scarpate possono essere consentiti solo in presenza di relazione tecnica asseverata da tecnico competente che ne motivi la stabilità o ne precisi gli interventi di consolidamento preventivi alla edificazione. La modifica dell'ampiezza della fascia di salvaguardia, in base a studi di approfondimento geologici, geomorfologici, di analisi della stabilità e di valutazione della risposta sismica locale, approvata dalla Amministrazione Comunale, non costituisce variante al PUG.

PARTE IV – SCHEDA DEI VINCOLI: INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

CAPO I – Fasce di rispetto

Art. 53 – Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Il PUG individua nel territorio del Comune di Imola uno stabilimento definito a rischio di incidente rilevante (RIR): ditta IRCE S.p.a., via Lasie 12/A.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Stabilimento a rischio di incidente rilevante
L'area di massimo danno ai sensi del DM LL.PP. 09/05/2001 è compresa all'interno dei confini dello stabilimento, pertanto la categoria di compatibilità all'interno di tale area è la "F" e non vi sono vincoli sulle aree esterne allo stabilimento.
3. **Riferimento normativo:** D.lgs. 334/1999, DM 9/5/2001, DLgs. 105/2015
4. **Prescrizioni:** si veda il riferimento normativo.

Art. 54 – Fasce di rispetto ferroviario

1. La fascia di rispetto ferroviario è pari a un'ampiezza di 30 m misurata in proiezione orizzontale dal limite esterno della più vicina rotaia.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V4 – Ferrovie
 - PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto ferrovie (30 m)
3. **Riferimento normativo:**
 - DPR 753/1980 Art. 49 – Art. 60 per le riduzioni
4. **Prescrizioni:** Si veda il riferimento normativo.

Art. 55 – Fasce di rispetto stradale

1. Il PUG individua la principale viabilità urbana ed extraurbana e relative fasce di rispetto. Le fasce di rispetto sono individuate e indicate numericamente in conformità al PTM all'esterno del centro abitato. All'interno del centro abitato il riferimento è il Nuovo Codice della Strada. Nel PUG è individuata tutta la viabilità all'interno e all'esterno del centro abitato con indicazione cartografica e/o numerica delle relative fasce di rispetto. Per gli insediamenti di carattere produttivo, l'ampiezza delle fasce di rispetto delle infrastrutture è quella definita dal Codice della strada.
2. In caso di approvazione di modifiche alla classificazione delle strade da parte degli organi competenti, di approvazione di nuovi progetti di strade o varianti ai progetti precedentemente approvati, di entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche al ruolo e quindi alla classificazione di strade esistenti, di modifica alla delimitazione del centro abitato ai sensi del CdS, le fasce di rispetto si modificano di conseguenza. Tali modifiche idoneamente approvate sono recepite nelle tavole di PUG.
3. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V4:

- VA - Autostrade a pedaggio - esistenti confermate
- VN - Grande rete' viabilità interesse nazionale regionale - tratti esistenti
- VN - Grande rete' viabilità interesse nazionale regionale - tratti da realizzare
- VR - Rete di base di interesse regionale - tratti esistenti o da potenziare
- VR - Rete di base di interesse regionale - tratti da realizzare
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale - tratti esistenti
- VE - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale - tratti da realizzare
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tratti esistenti
- VEC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tratti da realizzare
- VSC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo comunale - tratti esistenti
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti esistenti
- VLP - Viabilità extraurbana locale principale - tratti da realizzare
- VU_D - Strade urbane principali di scorrimento - tratti esistenti
- VU_D - Strade urbane principali di scorrimento - tratti da realizzare
- VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione - tratti esistenti
- VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti da realizzare
- VC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti esistenti
- VC_P - Strade urbane secondarie principali - tratti da realizzare

4. **Riferimento normativo:**

- D.M. 1404/1968
- D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada e Regolamento di applicazione) – Aggiornato con D.Lgs 360 del 10.9.1993, DPR 575 del 19.4.1994, D.Lgs 143 del 4.6.1997, L 366 del 19.10.1998, DM 22.12.1998 e ss.mm.
- DPR 495 DEL 16.12.1992 (Distanze interne ai centri abitati)
- PTM Art. 46

5. Prescrizioni:

- a) Nelle fasce individuate o modificate ai sensi della vigente normativa si applicano le disposizioni del Nuovo CdS. Tali disposizioni s'applicano inoltre alle aree interessate da angoli di visuale libera anche se non riportate in cartografia.
- b) Le fasce di rispetto stradale sia per i tratti esistenti che da realizzare sono individuate come segue:

FASCE DI RISPETTO STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (art. 26 Regolamento CDS)			
CLASSE AI SENSI CDS	DENOMINAZIONE	NC (COMPRESO AMPLIAMENTO SUL FRONTE STRADALE), D E R	MURI DI CINTA
A	VA	30 m	3 m
D	VU_D	20 m	2 m
E	VU	10 m	1 m
F	VC_P	10 m	1 m
	VC_A	10 m	
	VC_B)	5 m fatte salve norme più restrittive contenute nella parte comunale del PUG	

FASCE DI RISPETTO STRADALE FUORI DAL CENTRO ABITATO (art. 26 Regolamento CDS)								
CLASSE AI SENSI CDS	SIGLA NEL PUG	NC (COMPRESO AMPLIAMENTO SUL FRONTE STRADALE), RE con demolizione e ricostruzione	ZONE EDIFICABILI CON INTERVENTO DIRETTO O PUA IN VIGORE AL 30.04.92	CANALI, FOSSI, ESCAVAZIO NI	MURI DI CINTA	ALBERI	SIEPI E RECINZIONI (h<1m) CON CORDOLI MAX 30cm DAL SUOLO	SIEPI E RECINZIONI (h>1m o h<1m) CON CORDOLI OLTRE 30cm DAL SUOLO
A	VA	80 m*	30 m	≥ alla loro profondità (min. 3 m)	5 m	≥ H max raggiungibile (min. 6 m)	1 m	5 m
B	VN	60 m*	20 m	≥ alla loro profondità (min. 3 m)	5 m	≥ H max raggiungibile (min. 6 m)	1 m	5 m
C	VR	50 m*	10 m	≥ alla loro profondità (min. 3 m)	3 m	≥ H max Raggiungibile (min. 6 m)	1 m	3 m
	VE	40 m*	10 m					
	VEC VSC	30 m*	10 m					
F	VLP VL_1	20 m	10 m	≥ alla loro profondità (min. 3 m)	3 m	≥ H max raggiungibile (min. 6 m)	1 m	3 m
	VL_2	10 m	10 m	≥ alla loro profondità (min. 3 m)	3 m	≥ H max raggiungibile (min. 6 m)	1 m	3 m

*Per gli usi non residenziali si applicano i valori del Codice della Strada.

6. Nelle curve fuori dai centri abitati, la distanza minima dal confine stradale si determina in relazione all'ampiezza della curvatura, ed è soggetta alle seguenti norme:
 - a) Nei tratti di strada con raggio di curvatura superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati
 - b) Nei tratti di strada con raggio di curvatura non superiore a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nella tabella, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
7. Fuori dai centri abitati le distanze tra gli accessi alle strade non possono essere inferiori a:
 - 300 m per le strade statali;
 - 200 m per le strade provinciali.
8. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alle fasce di rispetto indicate nelle tabelle si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente 2 lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze afferenti le relative strade, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.
9. Nelle fasce di rispetto stradale per i seguenti elementi:
 - Strade a servizio dell'edificazione posta oltre la fascia di rispetto, di raccordo dei vari sbocchi viari, a servizio di opere consentite in detta fascia;
 - Reti idriche e fognanti;
 - Canalizzazioni irrigue;
 - Metanodotti, gasdotti, e simili;
 - Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche e per antenne ricadenti nei siti PLERT;
 - Sostegni di linee elettriche;
 - Cabine di distribuzione elettrica, o inerenti ad altre reti;
 - Recinzioni, siepi e arredi;
 - Parcheggi scoperti;
 - Commercio al dettaglio di carburanti, esclusivamente nelle fasce di rispetto e nelle zone immediatamente retrostanti;
 - Edicole, chioschi e simili nei limiti previsti da eventuali piani di settore;sono ammessi gli interventi di:
 - Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
 - Ristrutturazione edilizia (RE);
 - Demolizione (D);
 - Demolizione e ricostruzione (DR);
 - Nuova costruzione (NC).
10. Per gli edifici esistenti sono ammesse trasformazioni fisiche di:
 - Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
 - Restauro e risanamento conservativo (RRC);
 - Ristrutturazione edilizia (RE);
 - Demolizione (D);
 - Demolizione e ricostruzione al di fuori della fascia di rispetto nei limiti fissati dal PUG.

11. È ammessa la nuova costruzione (NC), fuori ed entro terra, esclusivamente in ampliamento di edifici esistenti, se realizzato nella parte opposta al fronte stradale.
12. Nel caso di realizzazione di elementi del sistema viario ovvero di modifica di tratti esistenti, la progettazione potrà modificare il tracciato indicato nelle tavole, utilizzando a tale scopo le relative fasce di rispetto, senza che ciò comporti Variante al PUG.
13. L'intera zona compresa nelle fasce di rispetto può essere oggetto di esproprio, essendo al servizio dell'infrastruttura stradale e delle relative pertinenze, ivi comprese piste ciclabili, percorsi pedonali, barriere acustiche, sistemazioni a verde, etc.

Art. 56 – Gasdotti

1. Nella Tav. V4 del PUG è indicato il tracciato dei principali gasdotti esistenti e dei principali impianti di decompressione che interessano il Circondario Imolese e le fasce di 100 m definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e smi. In tali fasce gli interventi edilizi sono subordinati al parere del gestore dell'infrastruttura, a cui compete la definizione della fascia di rispetto esatta dal gasdotto in base alle sue caratteristiche. Le fasce di attenzione si applicano altresì alle cabine di riduzione del gas metano ad alta pressione.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V4 – Gasdotti SNAM rete nazionale – rete regionale
 - PUG Tav. V4 – Fasce di rispetto gasdotti
3. **Riferimento normativo:**
 - D.M. 24.11.1984
4. **Prescrizioni:** Nei corridoi di attenzione gli interventi edilizi sono subordinati al parere del gestore dell'infrastruttura, a cui compete la definizione della fascia di rispetto esatta dal gasdotto in base alle sue caratteristiche.

Art. 57 – Elettrodotti

1. Nella Tav. V4 del PUG è indicato il tracciato dei principali elettrodotti ad alta tensione e media tensione esistenti che interessano il Circondario Imolese, i relativi corridoi di attenzione e le principali cabine. I corridoi di attenzione graficamente decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia; le modifiche sono recepite con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici.
2. Le dimensioni dei corridoi di attenzione per gli elettrodotti AT/MT, definite per ciascun lato a partire dall'asse centrale delle linee, ai sensi della D.G.R. 197 del 20/2/2001, sono:
 - Linee AT tipologia non standard: 80m su tutto il territorio comunale;
 - Linee AT terna singola asimmetrica: 50m all'esterno del centro urbano; 30m all'interno del centro urbano.
 - Linee MT aree in conduttori nudi terna singola: 20m esterno del centro urbano; 13m interno del centro urbano.

- Linee MT aeree in conduttori nudi terna doppia: 28m esterno del centro urbano; 18m all'interno del centro urbano.
- Linee MT cavo singolo aereo/interrato: 3m all'esterno del centro urbano; 2m all'interno del centro urbano;
- Linee MT cavo doppio aereo/interrato: 4m all'esterno del centro urbano; 2,5m all'interno del centro urbano.

3. Individuazione cartografica:

- PUG Tav. V4 – Elettrodotti alta tensione – 380 kV
- PUG Tav. V4 – Elettrodotti alta tensione – 220 kV
- PUG Tav. V4 – Elettrodotti alta tensione – 132 kV
- PUG Tav. V4 – Corridoio di attenzione elettrodotti alta tensione

4. Riferimento normativo:

- DPCM 23.04.1992
- DPCM 08.07.2003
- D.M. 29.05.2008
- DGR 197/2001 – Direttiva Applicativa L.R. 30/2000

5. Prescrizioni:

- a) Per tutti gli interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), ricadenti in tutto in parte all'interno delle fasce di attenzione, deve essere richiesta all'ente gestore la determinazione della DPA in base ai parametri e criteri di calcolo indicati dal D.M. 29.05.2008.
- b) All'interno delle DPA come sopra definite i cambi d'uso e la nuova costruzione di edifici che prevedano la permanenza di persone pari o superiore a 4 ore giornaliere sono subordinati alla dimostrazione del perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 08.07.2003 secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
- c) Le condizioni definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso modo applicabili anche nel caso di realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto edilizio esistente secondo le prescrizioni ed i limiti posti dal presente articolo.

Art. 58 – Emittenza radio-televisiva

1. La fascia di rispetto degli Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva esistenti confermati o di progetto è pari a 300 m. Tale fascia costituisce il campo di applicazione delle norme del Capo II L.R. 30/2000 e DGR 197/2001.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V4 – Emittenze radiotelevisive
 - PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto
3. **Riferimento normativo:**
 - L. 36/2001
 - DGR 197/2001
 - L.R. 30/2000

- PLERT Provincia di Bologna Art. 1.8

4. **Prescrizioni:** Si veda riferimento normativo.

Art. 59 – Depuratori

1. Le fasce di rispetto dei depuratori sono indicate nella cartografia del PUG e sono pari a 100 m dagli impianti di depurazione che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo.

2. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V4 – Depuratori
- PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto depuratori

3. **Riferimento normativo:**

- Comitato dei Ministri per la tutela delle acque, Del. 04.02.1977, Allegato 4, Punto 1.2

4. **Prescrizioni:**

- a) Nelle fasce di rispetto per gli edifici esistenti sono ammesse trasformazioni fisiche di:

- Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
- Restauro e risanamento conservativo (RRC);
- Ristrutturazione edilizia (RE);
- Demolizione (D);
- Demolizione e ricostruzione (DR) al di fuori della fascia di rispetto nei limiti fissati dal PUG.

Art. 60 – Cimiteri

1. Le fasce di rispetto dei cimiteri e dei loro ampliamenti sono individuate cartograficamente come vigenti al momento dell'adozione del PUG.

2. **Individuazione cartografica:**

- PUG Tav. V4 – Cimiteri
- PUG Tav. V4 – Ampliamento cimiteri
- PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto depuratori

3. **Riferimento normativo:**

- Testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934. Art. 338
- L. 166 del 01.08.2002 – L.R. 19 del 29.07.2004

4. **Prescrizioni:**

- a) Nelle fasce di rispetto dei cimiteri e dei loro ampliamenti è ammessa la realizzazione di:

- Elementi viari;
- Parcheggi scoperti e/o interrati;
- Reti idriche e fognanti;
- Metanodotti, gasdotti, e simili;
- Impianti per telefonia mobile ed emittenza radio-televisiva (nel rispetto della specifica normativa);

- Linee telefoniche ed elettriche.
- b) Per gli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di:
 - Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
 - Restauro e risanamento conservativo (RRC);
 - Ristrutturazione edilizia (RE);
 - Demolizione (D);
 - Demolizione e ricostruzione, in caso l'edificio si trovi a meno di 50 m dal cimitero: in tal caso la ricostruzione dovrà avvenire immediatamente all'esterno della fascia di rispetto.

Art. 61– Radiotelescopio Medicina e Osservatori protetti

1. Sono individuati il radiotelescopio esistente “Croce del Nord” di Medicina e la relativa fascia di rispetto e le zone di protezione dall'inquinamento luminoso di tre osservatori astronomici (Loiano, Granarolo, Brisighella) che interessano i territori del Nuovo Circondario Imolese.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto radiotelescopio 1,5 Km
 - PUG Tav. V4 – Fascia di rispetto radiotelescopio 3 Km
 - PUG Tav. V4 – Zona di protezione osservatori
3. **Riferimento normativo:**
 - Legge regionale n. 19/2003
 - Direttiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/2015
 - Osservatorio professionale di Loiano assegnata dal PTCP/PTM
 - Osservatorio non professionale di Granarolo assegnata da ARPAE con DET-AMB-2019-2775 del 10/6/2019 come modificata dalla DET-AMB- 2019-2867 del 14/6/2019
 - Osservatorio non professionale di Brisighella delibera Provinciale n. 270/2013
4. **Prescrizioni:**
 - la fascia di rispetto di 1,5 Km del radiotelescopio costituisce area di divieto assoluto per costruzioni con interferenze a radiofrequenza
 - nella fascia di rispetto di 3 Km del radiotelescopio costituisce area di divieto condizionato per costruzioni con interferenze a radiofrequenza
 - nelle zone di protezione degli osservatori si applicano le disposizioni per la protezione dall'inquinamento luminoso di cui alla L.R. Legge regionale n. 19/2003 e Direttiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/2015.

Art. 62 – Rete acquedotto industriale

1. Gli acquedotti industriali esistenti e di progetto, sono definiti ai sensi della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento. La fascia di asservimento è pari a 4,5 m per lato e non è riportata in cartografia.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Rete acqua non potabile
3. **Prescrizioni:** ogni intervento che interferisca con la rete o con la fascia di asservimento è soggetto al parere dell'ente gestore.

Art. 63 – Condotte irrigue consorziali

1. Le condotte irrigue dei Consorzi di Bonifica competenti per il territorio sono individuate cartograficamente come vigenti al momento dell'adozione del PUG. La fascia di asservimento è pari a 2,5 m per lato.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Condotte irrigue consorziali
3. **Prescrizioni:** Per tutte le opere di nuova realizzazione poste all'interno della fascia deve essere preventivamente inoltrata specifica richiesta di autorizzazione o concessione al Consorzio di Bonifica competente.

Art. 64 – Canale Emiliano - Romagnolo

1. Il PUG individua il corso del Canale Emiliano - Romagnolo (CER) e la relativa fascia di rispetto pari a 10 m dal piede dell'argine.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Canale Emiliano romagnolo - fascia di rispetto
3. **Riferimento normativo:** Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico sulle opere idrauliche
4. **Prescrizioni:**
 - a) Gli attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un'altezza libera di 10 m per tutta la larghezza della fascia di rispetto di 10 metri.
 - b) Qualsiasi opera che vada a modificare la morfologia del canale o del suolo nelle fasce di rispetto è subordinata al parere favorevole del Consorzio Canale Emiliano - Romagnolo.

Art. 65 – Canale dei Molini di Imola e Massalombarda

1. Il PUG individua il corso del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda sia per il tratto tombato che per i tratti a cielo aperto e la relativa fascia di rispetto pari a 10 m.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Canale dei Molini e fascia di rispetto
Il tratto a cielo aperto è altresì individuato come "C- Canali storici" nella Carta della Disciplina Tavola D3 e nella Tavola V2.
3. **Riferimento normativo:** Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico sulle opere idrauliche
4. **Prescrizioni:**
 - a) Nelle fasce di rispetto dei tratti a cielo aperto per i primi 5 m l'area deve essere lasciata inerbita e accessibile per la manutenzione dell'ente gestore Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda. È ammessa esclusivamente la realizzazione di piste ciclopedonali e pavimentazioni di attraversamenti carrabili esistenti previa concessione dell'Ente Gestore. La distanza si intende misurata dal ciglio per i tratti in trincea e dal piede arginale esterno per i tratti arginati.
 - b) Nei successivi 5 m non è ammessa la realizzazione di edifici né pavimentazioni impermeabili.
 - c) Per i tratti tombati qualsiasi intervento edilizio a distanza inferiore a 5 m deve verificare lo stato di efficienza delle strutture di copertura in accordo con l'ente

gestore e farsi carico di eventuali sostituzioni e consolidamenti del tratto interessato. entro i 2 metri dal ciglio canale non possono realizzarsi nuovi interventi edilizi, mentre entro i 10 metri interventi edilizi solo previa concessione dell'ente gestore.

- d) Eventuali scarichi esistenti non autorizzati devono essere rimossi o adeguati previa concessione dell'ente gestore al fine di non compromettere la finalità irrigua del Canale e la sua funzionalità.
- e) Gli attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un'altezza libera di 10 m per tutta la larghezza della fascia di rispetto di 10 metri.

Art. 66 – Agglomerati urbani

1. Il PUG riporta la perimetrazione degli agglomerati esistenti definiti come le aree in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in tale misura da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di raccolta finale.
2. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Agglomerati urbani
3. **Riferimento normativo:**
 - Direttiva 91/271/CEE
 - Art. 74 del DLgs 152/2006
 - DGR 201/2016 come aggiornata dalle DGR 569/2019 e DGR 2153/2021
4. **Prescrizioni:** i Piani o gli Accordi che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, devono contenere una specifica verifica di conformità delle previsioni di Piano con l'assetto dell'esistente sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. È pertanto necessario acquisire il parere di merito rilasciato da ATERSIR e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 67 – Percolatodotto Imola

5. Il PUG individua nel territorio del Comune di Imola la fascia di rispetto del percolatodotto a servizio dell'Impianto Tremonti.
6. **Individuazione cartografica:** PUG Tav. V4 – Percolatodotto Imola
7. **Riferimento normativo:** -
8. **Prescrizioni:** all'interno della fascia di rispetto è vietata ogni escavazione e realizzazione di manufatti, salvo interventi relativi a strade e altre opere di interesse pubblico.

PARTE V – SCHEDA DEI VINCOLI: AREE PERCORSE DAL FUOCO

Art. 68 – Aree percorse dal fuoco

1. Le Amministrazioni Comunali devono istituire il proprio Catasto e, ogni anno, apporre sulle aree percorse dal fuoco i vincoli di propria competenza ai sensi della L. 353/2000.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V5 – Aree percorse dal Fuoco
3. **Riferimento normativo:**
 - Legge-quadro 21/11/2000 n.353 in materia di incendi boschivi
 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ex L. 353/00 per il periodo 2022-2026 - Delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 18 luglio 2022, art. 6.5.
4. **Prescrizioni:**
 - Sulle aree percorse dal fuoco censite al Catasto comunale degli incendi di cui ai commi 1 e 2 si applicano i seguenti vincoli relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche ed alla realizzazione di infrastrutture:
 - a) **Vincoli quindicennali:** impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio per un periodo temporale di 15 anni, impedendone la modifica. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito che deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
 - b) **Vincoli decennali:** limitatamente ai soprassuoli boscati percorsi dal fuoco vige il divieto di edificabilità, caccia e pascolo per un periodo di anni 10, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
 - c) **Vincoli quinquennali:** sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento delle attività di ripristino ambientali quali il rimboschimento e le attività di ingegneria, fatte salve le specifiche autorizzazioni;
 - d) **Vincoli triennali:** sulle medesime aree boschive percorse dal fuoco è fatto divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco per un periodo di anni 3.

PARTE VI – SCHEDE DEI VINCOLI: RISCHIO SISMICO

Art. 69 – Rischio sismico

1. La Microzonazione Sismica del territorio comunale e l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza sono costituite dagli elaborati facenti parte del Quadro Conoscitivo del PUG. Nella Tavola V6 sono riportati gli Edifici strategici, le Aree di emergenza (ammassamento-ricovero-attesa), le Zone stabili suscettibili di effetti locali e le Zone di attenzione per instabilità.
2. **Individuazione cartografica:**
 - PUG Tav. V6 – Rischio sismico
3. **Riferimento normativo:**
 - LR 19 del 30/10/2008
 - DGR 630/2019 -DGR 476/2021 - DGR 564/2021
 - NTC 2018 approvate con DM 17/01/2018
4. **Prescrizioni:**
 - Elaborato D1 Disciplina di Piano Parte VII Capo I artt. 71-75.